Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 22 settembre 1924** — **Numero 222**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)		200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)		70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)		120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 50* — Arretrato *cent. 40*.

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1º del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprino.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. [illegible]ani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia *S. Benedusi.* — Lecco - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - (*). — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *G. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F.o.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - M. Disertori. — Treviso Longo e Zoppelli. — Trieste - L. Cappelli. — Udine *[illegible]* — Venezia *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

NOMINA DI SENATORI.

Sua Maestà il Re, con decreto 18 settembre 1924, su proposta di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, si è compiaciuto di nominare senatori del Regno:

Albini prof. Giuseppe.
Angiulli avv. Raffaele.
Baccelli avv. Pietro.
Bevione avv. Giuseppe.
Bianchi prof. Luigi.
Bianchi Giovambattista.
Borromeo Arese principe Giberto.
Borsalino Teresio.
Callaini avv. Luigi.
Camerini avv. Vincenzo.
Cao-Pinna nob. ing. Antonio.
Cattaneo avv. Riccardo.
Cesareo prof. Giovanni Alfredo.
Ciccotti avv. prof. Ettore.
Cirincione prof. Giuseppe.
Colosimo avv. Gaspare.
Cornaggia Medici Castiglioni marchese dott. Carlo Ottavio.
Cottafavi avv. Vittorio.
De Tullio Antonio.
De Vito avv. Roberto.
Di Giacomo Salvatore.
Drago ing. Aurelio.
Facta avv. Luigi.
Falconi conte dott. Gaetano.
Gabba avv. Bassano.
Garbasso prof. Antonio.
Giordano prof. Davide.
Guelpa prof. Guglielmo.
Lanza Di Scalea cav. Giuseppe.
Luiggi ing. Luigi.
Maiorana avv. prof. Giuseppe.
Marcello conte Gerolamo.
Marghieri avv. prof. Alberto.
Mele Davide.
Negrotto Cambiaso marchese Pierino.
Ojetti Ugo.
Orsi conte Delfino.
Orsi prof. Paolo.
Pelli Fabbroni conte Giovanni.
Puccini Giacomo.
Raggio conte Carlo.
Raineri dott. Giovanni.
Rosadi avv. Giovanni.
Rota conte dott. Francesco.
Sabini conte prof. Giovanni.
Schiaparelli prof. Ernesto.
Segrè conte Salvatore.
Silvestri Giovanni.
Simonetta prof. Luigi.
Sitta prof. Pietro.
Treccani Giovanni.
Venturi Adolfo.
Zerboglio prof. Adolfo.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1405.**

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1388.**

Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere e architetto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 84. — CASATI.

REGOLAMENTO

per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Delle sessioni e sedi di esame.

Art. 1.

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto si danno in una sola sessione che ha inizio nel novembre di ciascun anno.

La sessione è indetta con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art 2.

Possonò essere sede degli esami di Stato le RR. Università e i RR. Istituti superiori indicati nelle tabelle *A* e *B*, annesse al R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, salvo quanto è disposto nell'art. 47 per gli esami di Stato per la professione di odontoiatra.

Ciascuna Università o Istituto è sede di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di quelle professioni per le quali l'Università o Istituto rilascia le lauree e i diplomi corrispondenti.

Possono essere sedi di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere soltanto le RR. Scuole d'ingegneria.

Art. 3.

Entro il mese di luglio di ogni anno tutte le Università e gli Istituti superiori comunicano al Ministero il numero di coloro che, presumibilmente, siano per presentarsi agli esami di Stato per ciascuna professione.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 47 per l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, gli esami di Stato sono annualmente tenuti in un numero di sedi non maggiore di dieci per ciascuna professione, in relazione al numero dei candidati.

Il Ministro, con l'ordinanza con la quale indice ogni anno la sessione di esami, stabilisce in quali Università e Istituti per ciascuna professione si tengono esami di Stato.

Con la stessa ordinanza il Ministro può impartire disposizioni per regolare eventualmente la distribuzione dei candidati tra le varie sedi.

Art. 4.

I candidati non possono sostenere gli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio, o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi salvo quanto è disposto dall'art. 47 per gli esami di Stato per la professione di odontoiatra.

CAPO II.

Dell'ammissione agli esami.

Art. 5.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato deve presentare domanda, su carta legale, diretta al presidente della commissione esaminatrice presso l'Università o Istituto ove intenda sostenerli, indicando:

a) nome e cognome dei genitori;

b) luogo di nascita, residenza sua e della famiglia;

c) professione per la quale desidera conseguire il diploma di abilitazione.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:

a) titolo originale o certificato di laurea o diploma; titolo originale accademico conseguito all'estero, convalidato a norma dell'art. 51 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102;

b) documento da cui risulti il pagamento della tassa di ammissione agli esami;

c) documento da cui risulti il pagamento dello speciale contributo di cui all'art. 36 comma 2° del presente regolamento;

d) certificato rilasciato dall'Università o Istituto ove il candidato ha conseguito la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia o no sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

Qualora per l'ammissione agli esami sia stato esibito, in luogo del titolo accademico, un certificato, non può essere rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale se non quando venga presentato il titolo originale.

Art. 6.

La domanda deve essere presentata alla segreteria della Università o Istituto entro il termine stabilito dalla ordinanza che indice la sessione ed è valida anche se il candidato debba, per esuberanza di iscritti, sostenere gli esami in altra sede.

Le domande che pervengano oltre il termine sopra indicato non possono essere accolte.

Art. 7.

La segreteria accerta la regolarità delle domande e dei documenti e redige tanti elenchi di candidati quante sono le professioni per le quali vengono indetti in ogni sede gli esami di Stato.

In detti elenchi deve anche essere indicato se e quante volte ogni candidato abbia eventualmente sostenuto gli esami stessi con esito negativo.

Gli elenchi sono consegnati ai presidenti delle commissioni esaminatrici.

CAPO III.

Delle commissioni esaminatrici.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici sono nominate, ogni anno, con decreto del Ministro e ciascuna di esse è composta come segue:

1) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo i componenti sono sedici: dieci professori di ruolo, due liberi docenti, quattro persone estranee all'insegnamento superiore;

2) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra i componenti sono sei: quattro professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;

3) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico i componenti sono sette: cinque professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;

4) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista i componenti sono sei: quattro professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;

5) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere i componenti sono quindici: nove professori di ruolo, tre liberi docenti, tre persone estranee all'insegnamento superiore;

6) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto i componenti sono sette: cinque professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore.

Art. 9.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici professori di ruolo della Università o Istituto che è sede di esami di Stato, oppure di altra Università od Istituto.

Qualora non sia possibile formare una commissione esaminatrice col numero di professori di ruolo indicato nel precedente articolo, possono essere chamati, in loro vece, professori incaricati, purchè il numero dei professori di ruolo costituisca la maggioranza prescritta dall'art. 59 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

Art. 10.

Per ogni commissione esaminatrice è nominato un numero di supplenti pari almeno ad un quinto del numero dei membri effettivi, ed in ogni caso dovrà essere nominato un supplente per ciascuna delle categorie di commissari.

Art. 11.

I professori ufficiali ed i liberi docenti che debbono far parte di ciascuna commissione sono nominati dal Ministro su designazione della Giunta del Consiglio Superiore.

Le persone estranee all'insegnamento universitario sono scelte dal Ministro su terne proposte dai locali consigli degli ordini professionali, o tra le altre categorie indicate dall'art. 59 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

Uno dei membri di ciascuna commissione esaminatrice per la professione di medico-chirurgo è designato dal Ministro dell'Interno tra i funzionari superiori della Sanità pubblica: ispettori generali medici e parificati, o medici provinciali.

Art. 12.

Col decreto di costituzione delle commissioni il Ministro ne nomina il presidente e la persona che deve supplirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Nella prima adunanza di ciascuna commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di segretario relatore.

Art. 13.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e di ingegnere ogni commissione può suddividersi in sottocommissioni, composte ciascuna di non meno di quattro membri, uno dei quali deve, possibilmente, appartenere alla categoria delle persone estranee all' insegnamento superiore.

La formazione delle sottocommissioni è disposta dal presidente nella prima adunanza della commissione plenaria.

Art. 14.

Nessuna adunanza di commissione o di sottocommissione è valida se non siano presenti almeno i tre quarti dei componenti.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per tutte le adunanze è redatto processo verbale che è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 15.

Le segreterie delle Università e degli Istituti, presso i quali si tengono esami di Stato, funzionano quali uffici di segreteria di ciascuna commissione sotto la diretta dipendenza dei singoli presidenti.

Art. 16.

Ai componenti le commissioni, è corrisposto, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero di lire venticinque se appartenenti all'amministrazione dello Stato, e di lire cinquanta se estranei all'amministrazione stessa.

Oltre tale compenso è corrisposto ai componenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, la indennità di missione e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

CAPO IV.

Delle operazioni di esami.

Art. 17.

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, indicate nell'art. 1, consistono in prove scritte o grafiche, e orali o pratiche.

Il Ministero della Pubblica Istruzione invia in busta chiusa e suggellata, al Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto superiore, ove si tengono gli esami di Stato, temi identici per tutte le sedi per le prove scritte e grafiche, secondo le norme speciali stabilite per ogni professione.

La busta deve essere consegnata dal Rettore o Direttore al presidente della commissione nel giorno fissato per ciascuna prova scritta o grafica, prima delle operazioni di esame.

Della consegna è fatta menzione nel verbale.

Art. 18.

I giorni in cui si svolgono le prove sui temi inviati dal Ministero sono stabiliti per tutte le sedi con la ordinanza di cui all'art. 1.

I giorni in cui si svolgono le altre prove sono fissati dai presidenti delle commissioni esaminatrici.

Con avviso affisso all'albo della Università o Istituto è data preventiva notizia dell'ordine di svolgimento di tutti gli esami e dell'orario prestabilito.

Art. 19.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando la tessera universitaria, o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal Sindaco, con la legalizzazione dell'autorità prefettizia.

Art. 20.

Nei giorni stabiliti per le prove sui temi inviati dal Ministero il presidente della commissione, alla presenza dei candidati, fatta osservare la integrità della busta e dei sugelli, estrae i temi e li detta o li fa dettare.

Art. 21.

Per lo svolgimento delle prove scritte e grafiche è assegnato ai candidati un numero massimo di ore che sarà indicato dal Ministero sullo stesso foglio contenente i temi o il tema di esame.

I candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dal l'Università o Istituto, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente della commissione.

I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati insieme con le minute, ai professori incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l'ora della consegna.

I candidati non possono comunicare tra loro nè con estranei. E' escluso dall'esame chi contravviene ad alcuna di queste disposizioni o di quelle altre che possono essere date per assicurare la sincerità dell'esame stesso.

L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è dal presidente di ciascuna commissione affidata, per turno, ai componenti la commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace vigilanza.

Art. 22.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova di esame.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia conseguito almeno sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Art. 23.

La commissione esaminatrice, compiuta la revisione dei lavori scritti o degli elaborati sui temi inviati dal Ministero, delibera prima sulla sufficienza ed assegna poi il voto ai candidati che abbiano raggiunto l'idoneità.

Quando la commissione è divisa in sottocommissioni la revisione dei lavori, di cui al comma precedente, è fatta dalla commissione plenaria.

Dei candidati che abbiano raggiunta l'idoneità nelle prove anzidette è redatto un elenco che viene affisso nell'albo universitario.

Coloro che non abbiano riportato la sufficienza nelle prove stesse non sono ammessi a quelle successive.

Art. 24.

Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.

Il candidato che, senza giustificato motivo, non si sia presentato al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso di tasse o contributi.

Art. 25.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Art. 26.

Sulle prove orali e pratiche la commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, giudicando prima della idoneità e assegnando poi i voti di merito.

Art. 27.

Ogni commissione riassume, al termine dei suoi lavori, l'esito delle singole prove ed assegna il voto complessivo risultante dalla somma dei voti riportati da ciascun candidato.

Se si sono costituite sottocommissioni le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla commissione plenaria.

Art. 28.

Compiute le operazioni i presidenti delle commissioni:

a) dispongono l'affissione nell'albo dell'Università o Istituto degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami. Detti elenchi debbono contenere i voti di ciascuna prova ed il voto complessivo;

b) curano che un elenco analogo, firmato da tutti i commissari e contenente le stesse indicazioni, sia inviato al Ministero;

c) curano altresì che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università o Istituti che hanno loro rilasciato i diplomi e le lauree, affinchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

Art. 29.

I presidenti delle commissioni dispongono quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità nelle operazioni di esame.

Essi, in caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordinano, sotto la loro responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro.

Art. 30.

Il Ministro, su proposta dei presidenti delle commissioni o anche di sua iniziativa, dispone l'annullamento degli esami dei candidati ammessi contro le tassative disposizioni del presente regolamento, ed in generale quando si riscontrino casi di dolo o di errore.

Il Ministro può in ogni tempo annullare gli esami che risultino superati con frode o che, comunque, siano stati illegalmente sostenuti, e revocare i diplomi di abilitazione.

Art. 31.

I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, ad essi affidati durante le prove scritte e pratiche; e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente recati al detto materiale.

Art 32.

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità può ripetere l'esame nell'anno seguente; se neppure la seconda volta consegue l'idoneità può ripeterlo soltanto dopo trascorsi due anni dell'ultimo esame sostenuto.

Tale norma si applica anche successivamente, qualora l'esito delle prove precedenti sia stato sfavorevole.

Nei casi di cui al precedente comma valgono, per quel che riguarda le sedi di esami, le disposizioni contenute nell'art. 4 del presente regolamento.

CAPO V.

Del rilascio dei diplomi.

Art. 33.

A coloro che hanno conseguita l'abilitazione vien rilasciato un diploma, a firma del Ministro della Pubblica Istruzione, del presidente di ciascuna commissione e del capo della segreteria della Università o Istituto sede di esame.

La segreteria dell'Università o Istituto sede di esame cura la compilazione dei diplomi su appositi modelli forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente.

I diplomi sottoscritti dal presidente della commissione esaminatrice e dal capo della segreteria sono inviati al Ministero insieme con gli elenchi di cui all'art. 28, e con i modelli non adoperati o rimasti inservibili per errore di scritturazione o altra causa.

I diplomi stessi, muniti della firma del Ministro e del bollo a secco del Ministero della pubblica istruzione, vengono restituiti alle rispettive segreterie per la consegna agli interessati.

L'elenco di coloro che hanno conseguita l'abilitazione all'esercizio professionale viene pubblicato, a cura del Ministero dell'Istruzione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 34.

Nella segreteria di ogni Università o Istituto sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali e tutti gli atti delle commissioni esaminatrici.

Art. 35.

Non è consentito rilasciare duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.

Soltanto in caso di smarrimento, debitamente comprovato, il diploma originale può essere, a tutti gli effetti, sostituito da una copia conforme rilasciata, in seguito ad apposita autorizzazione del Ministro, dalla segreteria dell'Università o Istituto dove il richiedente ha sostenuto l'esame.

Art. 36.

Le tasse di ammissione agli esami di Stato di cui all'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923 n. 2909, sono pagate all'erario a mezzo di cartolina-vaglia, indirizzata al Procuratore del Registro della circoscrizione in cui ha sede l'Università o l'Istituto superiore.

Oltre alla tassa suddetta il candidato deve versare direttamente alla cassa dell'Università o Istituto superiore, ove sostiene l'esame, un contributo di lire cinquanta. Il provento di tale contributo - prelevato un decimo da destinarsi a compensi per il personale di segreteria e subalterno - è devoluto a rimborso di spese per consumo di materiali, uso di istrumenti, fornitura di cancelleria.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

CAPO VI.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Art. 37.

La prova scritta degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consiste nello svolgimento di un tema di indole pratica che coinvolga questioni patogenetiche, diagnostiche e terapeutiche riferibili a casi clinici concreti.

Nel tema sono precisati dati di fatto, elementi di ragionamento e speciali quesiti.

Il Ministero invia due temi: uno riflettente argomenti di medicina e l'altro argomenti di chirurgia. Il candidato ha facoltà di scelta.

Art. 38.

La prova orale e pratica comprende:

1) una prova di medicina;

2) una prova di chirurgia;

3) una prova di ostetricia;

4) una prova sopra una delle seguenti specialità, a scelta del candidato: oculistica, dermosifilopatia, pediatria, psichiatria.

La prova di specialità scelta dal candidato è da esso indicata nella domanda di ammissione agli esami di Stato.

La durata delle prove di medicina e di chirurgia è di almeno 30 minuti; la durata delle altre prove è di almeno 15 minuti.

Art. 39.

Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in quattro sottocommissioni: una per la prova di medicina, una per la prova di chirurgia, una per quella di ostetricia e una per quella di specialità.

Ogni sottocommissione è composta di quattro membri e si costituisce nominando il proprio presidente ed il segretario relatore.

Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui all'articolo precedente, il presidente della commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità il professore della sede.

Art. 40.

La prova di medicina si deve svolgere sull'ammalato.

La commissione si accerta della capacità tecnica del candidato nel rilevare i sintomi, delle sue conoscenze sul valore diagnostico dei sintomi rilevati, della sua cultura in fisiologia, patologia ed igiene, in rapporto alle esigenze dell'esercizio professionale, ed infine della sua maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni terapeutiche.

Le interrogazioni hanno inizio solo dopo che il candidato abbia completato l'esame clinico dell'ammalato. Inoltre il candidato deve esporre quali ricerche di laboratorio siano, eventualmente, richieste nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicandone il rispettivo significato semeologico, e deve eseguire quelle ricerche che la commissione riterrà opportuno.

Il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico può essere richiesto per iscritto.

Art. 41.

La prova di chirurgia è analoga nelle modalità e nei fini a quella di medicina.

Al candidato, in luogo di ricerche di laboratorio, viene richiesta la dimostrazione della sua capacità pratica nelle fasciature e nella confezione di apparecchi.

Debbono essere altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato è particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre, per ciò che si riferisce alla tecnica operativa, non possono essere richieste che le nozioni le quali abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici.

Al candidato possono anche essere rivolte domande sulla valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Art. 42.

Nella prova di ostetricia il candidato, con l'esame di un caso clinico, ed, eventualmente, con manovre sul fantoccio, deve dimostrare la sua cultura e la sua capacità tecnica nella fisiopatologia, nella semeiotica, nella clinica e terapia ostetrica.

Art. 43.

La prova di specialità verte su di un caso clinico con particolare riguardo alla diagnosi, prognosi e terapia.

CAPO VII.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra.

Art. 44.

La prova scritta per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra consiste nello svolgimento di un tema inviato dal Ministero. Il tema, oltre a speciali quesiti, comprenderà questioni di patogenesi, diagnosi e cura di anomalie e malattie del sistema dentario.

Art. 45.

La prova orale si svolgerà con le modalità stabilite all'articolo 40 per la prova di medicina.

Art. 46.

Con la prova pratica il candidato deve dimostrare la sua capacità nella tecnica operativa sui denti fissati nel fantoccio e nella costruzione di apparecchi di prostesi dentaria mascellare e di ortodontoiatria.

Art. 47.

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra avranno luogo per la prima volta nella sessione dell'anno 1926, e, ove in quell'epoca non esistano altre scuole oltre la Scuola nazionale di odontoiatria in Roma, istituita con R. decreto 31 dicembre 1923 n. 2910, essi saranno tenuti soltanto nella sede di Roma.

Ove venissero istituite altre scuole di odontoiatria, il Ministro della pubblica istruzione potrà disporre che gli esami abbiano luogo in più sedi in modo che i candidati sostengano gli esami in conformità del disposto dell'art. 4.

CAPO VIII.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico

Art. 48.

La prova scritta degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consiste nella trattazione di un quesito concernente applicazioni delle dottrine fondamentali della chimica.

Il Ministero propone, per questa prova, tre temi relativi a rami diversi della chimica. Il candidato ha facoltà di scelta.

I quesiti debbono contenere i dati necessari per lo svolgimento.

E' consentita la consultazione di tabelle, purchè contengano soli dati numerici.

Art. 49.

La prova pratica, con relazioni scritte, comprende un'analisi qualitativa ed un'analisi quantitativa.

La prova di analisi qualitativa verte sopra un miscuglio contenente non più di cinque acidi e di cinque basi. Sono escluse le sostanze non contemplate nelle tabelle di analisi di uso didattico.

La prova di analisi quantitativa consiste nella separazione e determinazione di due sostanze.

Per la prova di analisi qualitativa i miscugli sono tanti quanti sono i candidati. Per la prova di analisi quantitativa sono assegnate a ciascun candidato le stesse sostanze da determinare variandone le proporzioni. In entrambi i casi l'assegnazione del miscuglio da esaminare è fatta per estrazione a sorte.

Per la prova di analisi qualitativa i candidati dispongono di dieci ore consecutive ed è loro consentito consultare tabelle e trattati di analisi.

Per la prova di analisi quantitativa i candidati dispongono di dieci ore al giorno, per due o tre giorni consecutivi, secondo il giudizio della commissione esaminatrice, ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi.

Art. 50.

La prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni su diversi argomenti che attestino la cultura generale del candidato nella chimica e nelle sue principali applicazioni.

CAPO IX.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 51.

La prova scritta degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consiste nello svolgimento di un tema concernente applicazioni di chimica farmaceutica e tossicologia, inviato dal Ministero.

Art. 52.

La prova pratica, con relazioni scritte, consta delle seguenti parti:

a) analisi qualitativa di un miscuglio di sali contenente non più di due basi e di due acidi;

b) reazioni di riconoscimento e saggi di impurezza su due farmaci, secondo la farmacopea ufficiale del Regno; uno dei saggi deve comprendere un dosamento volumetrico con l'uso di soluzioni apprestate;

c) preparazione di un medicamento della farmacopea e spedizione di una ricetta.

I prodotti di cui ai saggi *a*) e *b*) sono tanti quanti sono i candidati e vengono assegnati per estrazione a sorte: il medicamento da preparare e la ricetta da spedire possono invece essere gli stessi per tutti i candidati.

Per ciascuna di queste operazioni è consentito un tempo massimo di otto ore.

Art. 53.

La prova orale, di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni sopra argomenti di chimica farmaceutica, tossicologia e di tecnica farmaceutica riferentisi ai farmaci iscritti nella farmacopea.

Sono oggetto di esame anche la posologia e la ricettazione.

CAPO X.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Art. 54.

Nelle domande per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere i candidati debbono dichiarare, oltre a quanto è prescritto dall'art. 5, a quale tra i seguenti rami dell'ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:

costruzioni edili;
costruzioni di ponti, strade e ferrovie;
costruzioni idrauliche e marittime;
impianti industriali;
costruzioni navali.

I candidati indicano inoltre se e presso quali officine e cantieri hanno effettuato un periodo di tirocinio pratico, ed allegano una relazione, particolareggiata e documentata, dei lavori a cui hanno preso parte, od a cui hanno soltanto assistito.

Art. 55.

Le prove scritte e grafiche sono tre e consistono:

a) nello svolgimento di un progetto elementare di costruzioni civili;

b) nello svolgimento di un progetto specifico per il ramo di ingegneria scelto dal candidato;

c) in una relazione critica su di un progetto o su di una opera eseguita, la cui descrizione viene posta a disposizione del candidato.

I temi per le prove di cui alle lettere a) e b) sono inviati dal Ministero; i temi per la prova di cui alla lettera c) sono scelti da ciascuna commissione.

Art. 56.

I temi inviati dal Ministero debbono essere scelti e preparati in modo da consentire al candidato di toccare anche problemi non strettamente attinenti al ramo cui il tema appartiene.

Essi non possono avere per oggetto argomenti la cui risoluzione richieda speciale pratica di cantiere o di officina, nè progetti di speciali apparecchi industriali, o di singole macchine.

I temi debbono essere corredati dei principali dati numerici relativi al loro svolgimento.

Art. 57.

Per la terza prova scritta la commissione deve scegliere tanti progetti o disegni di opere eseguite quanti occorrano per assegnare ad ogni candidato un progetto o una descrizione di opera eseguita, mettendo a disposizione i disegni ed il materiale bibliografico che ritenga necessario per una relazione critica, tenendo anche conto del ramo di ingegneria prescelto da ciascun candidato.

I vari temi sono assegnati, per sorte, fra i candidati che hanno indicato nella loro domanda lo stesso ramo di ingegneria.

La commissione deve preparare i vari temi ed il relativo materiale in tempo utile perchè la prova possa svolgersi senza interruzione di giorni dopo le altre due.

Art. 58.

I temi inviati dal Ministero debbono contenere l'indicazione del tempo accordato ai candidati per lo svolgimento non superiore a quattro nè inferiore a due giorni.

Il terzo tema scritto di cui alla lettera c) dell'art. 55 deve essere svolto in una giornata.

I candidati possono portare con sè, per le prove scritte e grafiche, soltanto i necessari oggetti di cancelleria e di disegno (eccetto la carta di qualsiasi tipo), il regolo calcolatore ed i manuali di ingegneria o di calcoli numerici.

L'orario giornaliero per le prove scritte e grafiche non può essere superiore a dieci ore consecutive con un intervallo per la refezione, che si deve consumare nei locali di esame.

Al termine di ogni giorno di prova i manoscritti ed i disegni sono ricoperti di carta velina, incollata per tutta la lunghezza dei bordi, timbrata con bollo speciale da un commissario e firmati da lui, allo scopo di impedire al candidato di apportare qualsiasi modificazione ai lavori già fatti, pur essendogli consentito di consultarli nei giorni seguenti. E' fatto divieto ai candidati di distruggere od asportare alcun foglio, sia pure contenente minute od abbozzi di disegno.

Alla fine di ogni giornata il candidato deve restituire tutti i fogli di carta di qualsiasi specie che gli sono stati consegnati: essi sono contati e controllati.

E' annullata la prova del candidato che non ottemperi a quest'obbligo.

I candidati non possono allontanarsi dai locali della prova prima della fine dell'orario di ciascun giorno, a meno che non consegnino il tema.

Il lavoro del candidato che sia uscito prima del termine dell'orario giornaliero, o non si sia presentato all'inizio della prova nel giorno successivo, sarà considerato come ultimato.

Art. 59.

La revisione degli elaborati può essere fatta da sottocommissioni secondo il numero dei candidati e dei rami di ingegneria da essi prescelti, ma il voto deve essere riassunto dalla commissione plenaria.

Art. 60.

Le prove orali, da sostenersi dinanzi alla commissione plenaria, e della durata di almeno un'ora, consistono in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni teoriche e pratiche del candidato particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto. La commissione può estendere le domande anche agli altri rami.

Art. 61.

I giovani ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, che hanno presentato come titolo di ammissione la laurea in fisica, debbono sostenere, oltre alle prove scritte stabilite dall'art. 55, anche una prova scritta e grafica su di un tema di meccanica applicata alle costruzioni ed alle macchine, inviato dal Ministero.

La stessa disciplina deve essere oggetto di apposita discussione orale.

Capo XI.

Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto.

Art. 62.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto constano di prove estemporanee grafiche su temi inviati dal Ministero e di prove orali.

Art. 63.

Per i candidati che posseggono la laurea in architettura le prove estemporanee grafiche sono tre:

1) su tema di composizione architettonica;
2) su tema di carattere decorativo;
3) su tema concernente la scienza delle costruzioni.

I temi debbono essere svolti ciascuno in un giorno.

Il periodo di tempo concesso ai candidati per lo svolgimento è indicato dal Ministero.

Art. 64.

Per i candidati che posseggono la laurea in ingegneria le prove estemporanee grafiche sono cinque: tre prove uguali a quelle indicate nell'articolo precedente, e due altre prove consistenti:

1) nello sviluppo di qualche particolare di progetto architettonico redatto nella prova di cui al n. 2 dell'articolo precedente;
2) nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie fornite dalla commissione.

Per lo svolgimento di questi due temi valgono le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 65.

Le prove orali, della durata di almeno 30 minuti, consistono in una serie di interrogazioni su argomenti relativi a problemi tecnici e artistici e sulle prove estemporanee grafiche svolte dai candidati.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 66.

Per l'anno 1924 sono sedi degli esami di Stato tutte le Università e gli Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B* del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

I candidati possono sostenere gli esami in qualunque sede, salvo il disposto del seguente articolo per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto.

Art. 67.

Nella sessione per l'anno 1924 gli esami di Stato si svolgono in conformità delle seguenti disposizioni:

1) gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono in una prova orale pratica di medicina e in una prova orale pratica di chirurgia, con le norme stabilite dagli articoli 40 e 41, senza l'obbligo, per la prova di medicina, dell'esecuzione delle ricerche di laboratorio.

Le commissioni esaminatrici sono formate di dieci membri effettivi dei quali: sei professori di ruolo, due liberi docenti e due persone estranee all'insegnamento universitario.

Le commissioni si suddividono in due sottocommissioni;

2) gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono nelle prove di cui agli articoli 49 e 50;

3) gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono nelle prove di cui agli articoli 52 e 53;

4) gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono nella prova di cui alla lettera *b)* dell'art. 55 sovra tema che sarà scelto da ciascuna commissione, e nella prova orale di cui all'art. 60.

Per i laureati in fisica gli esami consistono nelle prove di cui al comma precedente e nella prova scritta e grafica di meccanica applicata alle costruzioni ed alle macchine di cui all'art. 61 sovra tema scelto da ciascuna commissione.

5) gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto consistono nelle prove di cui agli articoli 63, 64 e 65.

Le prove estemporanee grafiche vertono su temi scelti da ciascuna commissione.

Gli esami hanno luogo soltanto nella sede di Roma.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Numero di pubblicazione 1406.

REGIO DECRETO 21 agosto 1924, n. 1400.

Rifusione del cambio sulle competenze mensili ai personali addetti ad istituti scolastici governativi e ad ambulatori medici all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 24 gennaio 1923, n. 226; 24 settembre 1923, n. 2195 e 1° maggio 1924, n. 727;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogata per l'anno scolastico 1924-1925 la facoltà di concedere delle rifusioni di cambio nella misura indicata nei Regi decreti 24 settembre 1923, n. 12 e 1° maggio 1924, n. 727, sulle competenze mensili ai personali addetti ad istituti scolastici governativi e ad ambulatori medici all'estero o comandati a quelli sussidiati o indigeni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 91. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1407.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1399.

Esecuzione del Patto di collaborazione cordiale fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmato a Roma il 5 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Piena ed intera esecuzione è data al Patto di collaborazione cordiale fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmato in Roma il 5 luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 90. — CASATI.

Pacte de collaboration cordiale entre le Royaume d'Italie et la République Tchécoslovaque.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République Tchécoslovaque,

soucieux de sauvegarder la paix et désireux de collaborer en commun pour la stabilité et au relèvement économique de l'Europe,

fermement résolus d'assurer le respect de l'ordre juridique et politique international établi par les Traités de paix,

sont tombés d'accord pour stipuler le présent pacte de collaboration cordiale, conséquence naturelle et de l'amitié existant entre les deux Parties contractantes, et du respect mutuel de leurs droits.

Pour atteindre ce but ils ont convenu des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les Hautes Parties contractantes se mettront d'accord sur les mesures propres à sauvegarder leurs intérêts communs dans le cas où elles tomberont d'accord qu'ils seraient ou pourraient être menacés.

Art. 2.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à se prêter leur appui mutuel et leur collaboration pour le maintien de l'ordre établi par les Traité de Paix conclus à Saint-Germain-en-Laye, à Trianon, à Neuilly, ainsi que pour le respect et l'exécution des obligations stipulées dans lesdits Traités.

Art. 3.

La durée de la présente Convention sera de cinq ans et pourra être denoncée ou renouvelée un an avant son expiration.

Art. 4.

Le présent traité sera communiqué à la Société des Nations conformément à l'art. 18 du pacte.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome.

Il entrera en vigueur immédiatement après l'echange des ratifications.

En foi de quoi les Piénipotentiaires respectifs l'ont signé en double original et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Rome, le 5 de juillet 1924.

Le Plénipotentiaire du Royaume d'Italie
(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

Le Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque.
(L. S.) VLASTIMIL KYBAL.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1408.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1405.**

Provvedimenti in ordine alla circoscrizione di alcuni uffici del demanio e delle tasse.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 agosto 1924, sullo schema di decreto recante provvedimenti in ordine alla circoscrizione di alcuni uffici del demanio e delle tasse.

SIRE,

Il seguente schema di R. decreto sanziona l'attuata sospensione della esecuzione dei provvedimenti relativi alla soppressione di uffici del registro, all'istituzione di un nuovo ufficio nonchè all'aggregazione di alcuni Comuni ad altri uffici, in conformità alle necessità riconosciute, con particolare riguardo ai rappresentati motivi di interesse pubblico ed alle difficoltà dei mezzi di comunicazione fatte presenti dalle popolazioni interessate.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degni di apporre al decreto l'Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 10 settembre 1923, n. 2445 e 23 maggio 1924, n. 912, coi quali vennero apportate variazioni alle circoscrizioni territoriali ed alle tabelle numeriche degli uffici del registro e dei Circoli d'ispezione;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1924 col quale il termine stabilito al 1° maggio 1924 dai precedenti decreti Ministeriali in data 27 e 28 dicembre 1923 per l'attuazione dei provvedimenti e delle modifiche contenute nei decreti Ministeriali medesimi, nonchè nel su citato R. decreto 10 settembre 1923, n. 2445, venne prorogato al 1° luglio 1924;

Ritenuta la necessità di sospendere, per ragioni di opportunità e convenienza amministrativa, l'attuazione dei provvedimenti relativi alla soppressione ed istituzione di alcuni uffici del registro, nonchè all'aggregazione di Comuni ad altri uffici, emanati coi su citati Regi decreti 10 settembre 1923, n. 2445 e 23 maggio 1924, n. 912;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito al 1° luglio 1924 dal decreto Ministeriale 25 aprile 1924 per l'esecuzione dei provvedimenti contenuti nel R. decreto 10 settembre 1923, n. 2445, nonchè dal R. decreto 23 maggio 1924, n. 912, per l'attuazione delle modifiche apportate dal R. decreto medesimo, è prorogato al 1° luglio 1925, limitatamente però agli uffici del registro qui appresso indicati:

Montereale (Aquila).

Montalto Marche (Ascoli Piceno) (con circoscrizione limitata ai comuni di Montalto Marche, Force, Montedinove, Castignano, Rotella, Carassai, Montelparo, Ortezzano, Monterinaldo e M. Vidon Combatte).

Carinola (Caserta).
Borgia (Catanzaro).
Gasperina (Catanzaro).
Nicotera (Catanzaro).
Amendolara (Cosenza).
Cassano al Ionio (Cosenza).
Spezzano Albanese (Cosenza).
S. Fratello (Messina).
Caccamo (Palermo).
Petralia Sottana (Palermo).
Avigliano (Potenza).
Ferrandina (Potenza).
Irsina (Potenza).
Veroli (Roma).
Laurito (Salerno).
Montesano (Salerno).
Pollica (Salerno).
Calatafimi (Trapani).
Gibellina (Trapani).
Monte San Giuliano (Trapani).
Trebisacce (di nuova istituzione) (Cosenza).

Art. 2.

Gli uffici anzidetti s'intendono compresi fino al 1° luglio 1925 nella circoscrizione dei Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse riportata nella tabella *C* annessa al decreto Ministeriale 8 maggio 1921, n. 11377, eccezione fatta per gli uffici di Borgia, Gasperina, Calatafimi e Gibellina, i quali vengono rispettivamente assegnati al 2° Circolo di Catanzaro, al 1° Circolo della stessa sede, a quello di Mazzara del Vallo ed al Circolo di Trapani.

Art. 3.

Le variazioni apportate alla circoscrizione territoriale del distretto dell'ufficio del registro di Marostica (Vicenza), risultanti dalla tabella *A* allegata al R. decreto 10 settembre 1923, n. 2445, avranno attuazione a datare dal 1° luglio 1925.

A decorrere dalla data anzidetta avrà attuazione il provvedimento relativo alla circoscrizione territoriale del distretto degli uffici atti civili e successioni, ed atti giudiziari, bollo e demanio di Imperia, risultante dalla tabella *A* allegata al R. decreto 23 maggio 1924, n. 912. Conseguentemente fino alla suddetta attuazione i due uffici del registro di già Porto Maurizio e Oneglia, i quali ora appartengono ad un unico comune (Imperia), assumeranno rispettivamente la denominazione di Imperia registro 1° ufficio ed Imperia registro 2° ufficio, rimanendo assegnati al Circolo di ispezione del demanio e delle tasse di Imperia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 96. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1409**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1404**.

Istituzione degli uffici del registro di Cormons e Sacile.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 agosto 1924, sul decreto che provvede agli uffici del registro di Cormons e di Sacile.

SIRE,

Il Governo reputa suo dovere di considerare i voti formulati dalla cittadinanza dei mandamenti di Cormons e di Sacile, che hanno un serio fondamento.

Tali voti si concretano nella istituzione di un ufficio del registro nelle sedi di Cormons e di Sacile, provvedimento che è giustificato non solo dalle esigenze dei servizi demaniali, ma anche dagli effettivi bisogni di quelle popolazioni sparse in un territorio abbastanza vasto, le quali si trovano in condizioni di grave disagio per le vertenze tributarie a causa della mancanza di comunicazioni brevi e dirette cogli uffici finanziari a cui devono attualmente far capo.

Invero per i servizi demaniali i distretti di Cormons e di Sacile sono aggregati rispettivamente all'ufficio del registro di Gradisca ed a quello di Pordenone, uffici che per la loro vasta giurisdizione (il 1° comprende ben 20 comuni ed il 2° n. 19, di cui parecchi di non lieve importanza agricola ed industriale) soffrono di congestionamento, e quindi di lentezza nel disbrigo degli affari, con conseguente danno per l'Erario e per i contribuenti.

D'altra parte le sedi di Cormons e di Sacile costituiscono centri importanti demograficamente ed industrialmente, tanto vero che si è ritenuto opportuno istituire a Cormons una sede di Pretura con giurisdizione su dodici Comuni, alcuni dei quali con abbondante popolazione, ed a Sacile una sede distaccata di Pretura con giurisdizione sui grossi comuni di Brugnera, Budoia, Caneva e Polcenigo, la cui viabilità per l'attuale capoluogo di Pordenone non è breve, nè comoda.

Gli uffici predetti saranno istituiti, come si è praticato per alcuni mandamenti dell'Istria che si trovavano nelle stesse condizioni, comprendendo nella circoscrizione del distretto di Cormons i comuni di Bigliana, Brazzano, Capriva di Cormons, Chiòpris-Viscone, Cormons, Cosbana nel Còllio, Dolegna del Còllio, Medana, Medea, Moraro, Mossa e San Lorenzo di Mossa, ed in quella del distretto di Sacile i su citati comuni di Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo e Sacile.

L'attuazione degli invocati provvedimenti, oltre ad assecondare le giuste aspirazioni delle popolazioni interessate, metterà in armonia la circoscrizione finanziaria con quella giudiziaria con conseguente vantaggio per i servizi demaniali.

Tutto ciò premesso, prego la Maestà Vostra di apporre al decreto la Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tabella *A* annessa al R. decreto 10 settembre 1923, n. 2445;

Vista la tabella *B* annessa al R. decreto 23 maggio 1924, n. 912;

Riconosciuta la necessità di istituire, per esigenze effettive di servizio ed in relazione all'interesse pubblico, un ufficio del registro nelle sedi di Cormons e di Sacile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella provincia del Friuli sono istituiti i seguenti uffici del registro:

1° Sede di Cormons, con giurisdizione sui comuni di Bigliana, Brazzano, Capriva di Cormons, Chiòpris-Viscone, Cormons, Cosbana del Còllio, Dolegna del Còllio, Medana, Medea, Moraro, Mossa e San Lorenzo di Mossa, i quali, a decorrere dal 1° novembre 1924, cesseranno di far parte del distretto dell'ufficio del registro di Gradisca.

Riscossioni annuali presunte L. 500,000.

2° Sede di Sacile, con giurisdizione sui comuni di Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo e Sacile, i quali, a decorrere dalla data anzidetta, cesseranno di far parte del distretto dell'ufficio del registro di Pordenone.

Riscossioni annuali presunte L. 500,000.

Art. 2.

Gli uffici anzidetti vengono rispettivamente assegnati ai Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse di Gorizia e di Pordenone, ed inizieranno il loro funzionamento il 1° novembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 95. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1410**.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1924, n. **1409**.

Nuove concessioni di temporanee importazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate coi Regi decreti-legge 7 maggio 1922, n. 695; 16 dicembre 1922, n. 1627; 28 dicembre 1922, n. 1727; 14 giugno

1923, n. 1313; 10 settembre 1923, nn. 1962, 1963 e 2127; 16 dicembre 1923, n. 2922; 11 maggio 1924, n. 809, e 31 maggio 1924, n. 890;

Sentito il Comitato di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, allegata al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Tessuti di cotone greggi	**Per essere imbianchiti**	Quintali 5	Un anno
Armature metalliche (anime) di gomme piene usate	**Per essere rivestite di ebanite e di gomma elastica**	Illimitata	Un anno
Tessuti di juta greggi lisci - colofonia — olio di lino crudo — colori minerali	**Per la fabbricazione del linoleum**	Illimitata	Due anni

Art. 2.

E' pure ammessa in via di esperimento, sino al 30 giugno 1925, la importazione temporanea dei « velluti di lana di altezza non inferiore a cm. 180 » per il rivestimento di vetture ferroviarie, e, sino al 30 giugno 1927, la importazione temporanea dei fiori di crisantemo e di piretro per la fabbricazione di polveri insetticide: quantità minima di ciascuno dei prodotti ammessi all'importazione temporanea, quintali due: termine per la riesportazione: un anno.

Art. 3.

L'importazione temporanea dei seguenti materiali già concessa per altre lavorazioni è ulteriormente estesa come appresso:

a) « barre nastri e fili di acciaio » per la fabbricazione di utensili e strumenti per la fabbricazione del legno e dei metalli;

b) « fili di acciaio » per la fabbricazione di corde elicoidali per segare i marmi;

c) « rami di pani e rottami » per la fabbricazione di polveri anticrittogamiche.

Quantità minima di ciascuno dei prodotti suddetti ammessi all'importazione temporanea: quintali 2; termine massimo accordato per la riesportazione: un anno.

Art. 4.

E' concessa la importazione temporanea delle bottiglie di grés per essere riesportate piene di liquori e altre bevande alcooliche.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: quintali 5; termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire le norme provvisorie per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti, fino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 28 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 101. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1411**.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1406**.

Regolazione della rappresentanza e difesa legale dell'Amministrazione dello Stato nella provincia del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto l'art. 3, capoverso, del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213, che costituisce la provincia del Carnaro;

Visti gli articoli 1 del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303, e 1 del regolamento per l'esecuzione del detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Considerata la necsesità di provvedere alla rappresentanza e alla difesa dell'Erario nelle controversie dinanzi alle autorità giurisdizionali della provincia del Carnaro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Guardasigilli;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia avvocatura erariale distrettuale di Trieste è incaricata della rappresentanza e della difesa di tutte le Amministrazioni dello Stato e degli enti godenti del patrocinio erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti alla autorità giudiziaria, alle giurisdizioni amministrative ed ai Collegi arbitrali nella provincia del Carnaro.

Art. 2.

Le citazioni ed in genere le notificazioni giudiziarie nelle procedure sia contenziose, sia non contenziose, come pure nelle cause penali interessanti le Amministrazioni dello Stato e gli enti che godono del patrocinio erariale, in quanto

il patrocinio erariale sia per essi obbligatorio, si debbono intimare, a pena di nullità, alla Regia avvocatura erariale di Trieste.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 97. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1412**.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. **1410**.

Registrazione e trascrizione con tassa fissa dell'atto di permuta di beni in Roma fra il Comune ed i Luoghi pii dei Catecumeni, per l'isolamento del Foro di Augusto.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 agosto 1924, sul decreto che dispone la registrazione e la trascrizione con tassa fissa dell'atto di permuta di beni in Roma fra il Comune e i Luoghi pii dei Catecumeni, per l'isolamento del Foro d'Augusto.

SIRE,

Fu antico bisogno del comune di Roma di addivenire all'isolamento ed al restauro del Foro di Augusto, le cui vestigia sono tuttora celate alla vista degli studiosi e degli ammiratori, dalle costruzioni addossatesi attraverso i tempi e che oggi costituiscono il Convento della SS. Annunziata.

La soluzione dell'annoso problema può darsi ormai un fatto compiuto, giacchè mediante i tenaci sforzi dell'attuale Amministrazione straordinaria del Comune si è riusciti ad ottenere la cessione del Convento della SS. Annunziata di proprietà dei Luoghi pii dei Catecumeni e Neofiti di S. Maria dei Monti, sito in via Campo Carleo presso l'Arco dei Pantani mediante cambio di due fabbricati ex conventuali di S. Lucia e dei Ss. Gioacchino e Francesco posti sulla via in Selci di proprietà comunale.

Non è a dire quale eccezionale importanza archeologica è destinata a produrre l'accennata esecuzione di lavori di isolamento e restauro e quale altissimo scopo di pubblico interesse s'intende con essi di raggiungere, quando si pensi che da ogni parte sono venuti sempre esortazioni ed incitamenti per restituire allo studio dei dotti e all'ammirazione del pubblico così insigni monumenti, che fanno degna corona alle meravigliose vestigia dell'antica grandezza di Roma.

Basta soltanto accennare che l'onere e il compito assuntisi con lodevole iniziativa dal comune di Roma sorpassano l'opera di un'amministrazione locale per assurgere ad opera prevalentemente di carattere governativo.

Ond'è che sotto questo aspetto considerata l'impresa, essa senza dubbio si presenta meritevole di facilitazioni ed incoraggiamento anche dal punto di vista tributario.

E poichè allo stato della legislazione sulle tasse di registro ed ipotecarie non vi sono speciali disposizioni di favore per alleggerire l'onere del Comune, mentre d'altra parte lo Stato avrebbe goduto di speciali agevolazioni se avesse assunto a suo carico la esecuzione dell'opera, il Governo in considerazione che il contratto stipulato dal Comune è destinato ad accrescere sempre maggior lustro e decoro alla città di Roma, è venuto nella determinazione di supplire alla lacuna della legge tributaria con uno speciale ed eccezionale provvedimento, diretto ad esentare dalle tasse proporzionali di registro e di trascrizione la permuta in questione.

All'uopo provvede l'unito schema di decreto legge, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'atto di permuta tra il comune di Roma ed i Luoghi pii dei Catecumeni e Neofiti di Santa Maria dei Monti, recante scambio dei fabbricati ex conventuali di Santa Lucia e dei Ss. Gioacchino e Francesco, entrambi siti in Roma sulla via in Selci con il Convento della SS. Annunziata sito in Roma in via Campo Carleo, va soggetto, dopo la conseguita approvazione superiore, alla tassa fissa di registro di L. 10 ed alla tassa fissa di trascrizione parimente di L. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 102. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1413**.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. **1412**.

Autorizzazione dell'assegnazione straordinaria di L. 100,000,000 per la costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 100 milioni per proseguire la costruzione della sede stradale, a doppio binario, della linea ferroviaria direttissima Bologna-Firenze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che riterrà opportuni, provvederà i fondi necessari per far fronte alla spesa come sopra autorizzata.

Art. 3.

L'indicata somma di lire 100 milioni è portata in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della entrata e dello stato di previsione della spesa

del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Entrata: Cap. 281 « Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, ecc. ».

Spesa: Ministero dei lavori pubblici - Cap. 126 « Costruzione di strade ferrate ».

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 105. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1414.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1414.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese di estradizione di malfattori rifugiati in territorio estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla poroposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata la assegnazione straordinaria della somma di L. 500,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero.

Detta somma viene inscritta al capitolo 62-*bis* «Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero », dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 107. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1415.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1924, n. 1408.

Nomina di un altro membro nel Comitato delle importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capo dell'Ispettorato generale dell'industria nazionale è chiamato a far parte del Comitato istituito dall'art. 1 del citato R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 100. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1416.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1924, n. 1415.

Norme per la liquidazione dei supplementi di congrua al clero in dipendenza dell'esonero dalla tassa di manomorta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 del testo unico approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, che esonera dal pagamento della tassa di manomorta gli investiti di benefici ecclesiastici aventi diritto a supplemento di congrua;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle liquidazioni ancora da effettuarsi dall'Amministrazione dal fondo per il culto per la concessione dei supplementi di congrua al clero, in applicazione delle leggi e dei decreti emanati in tale materia, non dovrà più ammettersi fra le passività del beneficio la tassa di manomorta del pa-

gamento della quale sono stati esonerati gli investiti con l'art. 6 del testo unico approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271.

Le liquidazioni già eseguite e approvate con decreto registrato alla Corte dei conti non saranno variate nei riguardi della tassa suddetta, se non in occasione di passaggio del beneficio ad un nuovo titolare, e la variazione avrà effetto solo dalla data, dalla quale decorrerà la voltura dell'assegno supplementare di congrua.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 111. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1924.
Norme per il funzionamento delle Casse provinciali di credito agrario di Bari, Campobasso e Foggia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che reca provvedimenti per il credito agrario ed il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca provvedimenti integrativi in materia di credito agrario;

Veduti il R. decreto 22 giugno 1924, n. 1069, che dispone la cessazione della gestione da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, delle Casse provinciali di credito agrario di Bari, Campobasso e Foggia, ed il R. decreto 10 luglio 1924, n. 1197, che autorizza la Cassa provinciale di credito agrario di Bari ad operare anche nella provincia di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

Le Casse provinciali di credito agrario di Bari, Campobasso e Foggia, assumono, con effetto dal 1° gennaio 1925, gestione autonoma secondo le norme contenute negli articoli seguenti, ferma rimanendo l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, del relativo regolamento e delle leggi, decreti e regolamenti modificativi ed integrativi dei precitati provvedimenti.

Art. 2.

Ciascuna delle casse di cui all'articolo precedente è amministrata ad un Consiglio composto di un presidente e di sei consiglieri.

Il presidente e quattro consiglieri sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale; gli altri due consiglieri sono designati dal Consiglio provinciale scegliendoli fra i più provetti agricoltori della Provincia. Per la cassa di Bari uno dei consiglieri è designato dal Consiglio provinciale di Bari e l'altro dal Consiglio provinciale di Taranto.

Il presidente dura in carica quattro anni, i consiglieri durano in carica tre anni e si rinnovano ogni anno per un terzo: nei primi due anni dalla costituzione del Consiglio i consiglieri che scadono di carica saranno designati mediante sorteggio.

Il presidente ed i consiglieri scaduti possono essere riconfermati.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i deputati al Parlamento, e coloro che hanno lite pendente con la Cassa; non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, parenti ed affini fino al terzo grado.

E' in facoltà del Consiglio d'amministrazione di costituire nel proprio seno, con le norme ed attribuzioni che saranno stabilite nel regolamento interno, una Commissione di sconto, nonchè di nominare Commissioni di sconto presso le succursali ed agenzie della Cassa.

Art. 3.

Le funzioni affidate ai sindaci dall'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate presso ciascuna Cassa da un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Ai revisori dei conti potrà essere corrisposto un compenso annuo nei modi che saranno determinati nel regolamento interno.

Art. 4.

Il direttore della Cassa è nominato dal Ministro per l'economia nazionale.

Tutti gli altri impiegati sono nominati dal Consiglio di amministrazione secondo la pianta organica che sarà stabilita nel regolamento interno nel quale saranno pure dettate le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale.

Art. 5.

Annualmente sarà pubblicato, senza spesa, nel Foglio degli annunzi legali, il bilancio della Cassa, un riassunto della relazione del direttore e la relazione dei revisori.

Art. 6.

Con il regolamento interno, proposto dal Consiglio di amministrazione della Cassa ed approvato dal Ministro per l'economia nazionale, saranno dettate le norme per disciplinare:

a) le attribuzioni della presidenza, del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di sconto;

b) la istituzione ed il funzionamento delle succursali ed agenzie; ed il riconoscimento delle sezioni, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814;

c) la corresponsione delle indennità e dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione, delle Commissioni di sconto ed ai revisori dei conti;

d) lo svolgimento delle operazioni;

e) infine, quanto altro occorra per l'ordinamento interno ed il funzionamento amministrativo, tecnico e contabile della Cassa.

Roma, addì 15 settembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO COMMISSARIALE 15 marzo 1924.
Disciplinamento delle indennità agli specialisti della classe 1902 trattenuti alle armi di autorità.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;
Visto il decreto di S. E. il Commissario in data 28 febbraio 1923 che autorizza il sottoscritto a firmare tutti gli atti assegnati alla competenza di Commissario stesso;
Visto il decreto Commissariale del 30 settembre 1923 che autorizza il trattenimento in servizio sino al 1° marzo 1924 degli specializzati della classe 1902;
Visto il decreto Commissariale in data 25 febbraio 1924 che autorizza a trattenere fino al 31 maggio 1924 i militari specializzati aeronautici della classe 1902 di cui al precedente decreto Commissariale in data 30 settembre 1923;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Al personale militare specializzato della classe 1902 trattenuto in servizio d'autorità sono concesse, a decorrere dal 1° ottobre 1923, le seguenti indennità mensili lorde:
Fino al 1° marzo 1924:
Motoristi L. 200 - Altri specializzati L. 150;
Dopo il 1° marzo 1924 e sino al 31 maggio 1924:
Motoristi L. 400 - Altri specializzati L. 300.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Vice commissario: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 210

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 18 settembre 1924.

	Media		Media
Parigi	121 53	Belgio	113 50
Londra	101 902	Olanda	8 74
Svizzera	430 75	Pesos oro	18 51
Spagna	300 75	Pesos carta	8 16
Berlino	—	New-York	22 78
Vienna	0 0322	Oro	439 55
Praga	68 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3,50 % netto (1906)	82 68
	3,50 % » (1902)	77 50
	3,00 % lordo	54 67
	5,00 % netto	97 92
	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	83 14

Bollettino N. 211

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 19 settembre 1924

	Media		Media
Parigi	121 11	Belgio	113 23
Londra	101 902	Olanda	8 77
Svizzera	430 59	Pesos oro	18 31
Spagna	301 44	Pesos carta	8 125
Berlino	—	New-York	22 819
Vienna	0.0323	Oro	440 30
Praga	68 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 70
	3.50 % » (1902)	77 50
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	98 12
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	83 27

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 8 settembre 1924 in Contigliano Alba provincia di Roma è stato attivato il servizio pubblico con orario limitato di giorno una agenzia fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Contigliano

Roma, 16 settembre 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 50 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nella Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Veduti gli articoli 4 e 12 del regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Di concerto con il Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a 50 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nella Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500 e il supplemento di servizio attivo di L. 600.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica), non più tardi di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 3, con l'indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° certificato medico comprovante di aver sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato, nella firma del sindaco;

7° diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito in una università del Regno, ovvero copia notarile del diploma stesso;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 50.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, e anche nella Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato;

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese, o tedesca, o inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte di una prova pratica e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Le prove scritte sono quattro e riguardano:

a) l'igiene generale;

b) l'igiene speciale;

c) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

d) un esperimento nella conoscenza della lingua francese o tedesca o inglese, a scelta del concorrente.

La prova pratica è unica e riguarda la clinica medica; la prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte verte:

a) intorno alla demografia ed assistenza pubblica;

b) intorno alla legislazione ed organizzazione sanitaria del Regno come nel programma annesso.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore o dell'ispettore generale melico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di università.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, in mancanza, un impiegato del gruppo *A* del Ministero esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per ciascuna delle prove scritte, la Commissione formula tre temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse 8 ore per isvolgerlo.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione. Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere, e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messi a loro disposizione dalla Commissione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due dei membri della Commissione.

Art. 7.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste contenenti i nomi dei concorrenti sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega, previa richiesta al Ministro, un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento. Spetta a tale insegnante di formulare, di concerto con la Commissione, il tema per la prova scritta di ciascuno degli esaminandi. Per questa prova è fissata la durata massima di ore 4. Valgono pel rimanente le norme degli articoli 6 e 7, salvo che è ammesso l'uso dei vocabolari.

Art. 9.

La prova pratica ha luogo presso l'istituto o pubblico stabilimento a ciò idoneo, designato, sentito il Ministero, dalla Commissione esaminatrice, la quale stabilisce le modalità e la durata della prova.

Alla prova debbono presentare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire, sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente, alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 10.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua estera che potrà farsi anche separatamente con la durata massima di 30 minuti.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte, e per la prova pratica, e di 10 punti per la prova orale.

Lo esaminatore di lingua estera, che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti per la prova scritta e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 12.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 8 e 10, e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 13.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7 decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6 decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di 7 decimi nella prova orale e nell'esperimento sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 14.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e per ciascuno dei concorrenti.

Art. 15.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti. A parità di punti ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conferiti agli insigniti di medaglie al valor militare, ai mutilati e invalidi di guerra, ai feriti in combattimento, agli insigniti di croce di guerra, ai combattenti, a coloro che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.
A tal fine gli aspiranti dovranno a corredo della loro domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo per la preferenza.

Art. 16.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 17.

I vincitori dovranno sostenere un periodo di prova di mesi 6, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale, sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 500, e, se del caso, un premio di operosità.

Roma, addì 15 settembre 1924.

p. *Il Ministro per l'interno*: GRANDI.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

Programma particolareggiato per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nell'Amministrazione della sanità pubblica.

PROVE SCRITTE.

a) *Igiene generale*:

I. *Suolo*. — Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati. Struttura meccanica. Aria del suolo. Acque freatiche. Temperatura. Inquinamento ed auto-depurazione del suolo. Risanamento dei terreni di aperta campagna.
II. *Acqua*. — Criteri per il giudizio di potabilità. Approvvigionamento di acqua pei luoghi abitati. Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.
III. *Aria*. — Fattori fisici; componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene. Nozioni di climatologia. Acclimatazione.
IV. *Abitazione*. — Scelta e preparazione del terreno. Mezzi di difesa contro l'umidità. Condizioni igieniche per i vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività. Ventilazione naturale e artificiale; riscaldamento e raffreddamento. Illuminazione naturale ed artificiale; metodi e valore igienico di essi.
V. *Allontanamento dei materiali di rifiuto*. — Sistemi di fognatura e loro valore igienico. Spazzatura domestica e stradale. Destinazione ultima dei materiali di rifiuto.
VI. *Alimentazione*. — Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari. Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute). Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.
VII. *Vestiario*. — Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti. Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

b) *Igiene speciale*:

I. *Igiene rurale*. — Case rurali. Alimentazione degli agricoltori. Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini, Approvvigionamento d'acqua nei Comuni rurali. Educazione igienica del contadino. Bonifiche agricole.
II. *Igiene urbana*. — Piani regolatori. Vie e piazze. Pavimentazione stradale. Risanamenti urbani.
III. *Igiene del bambino*. — Allattamento naturale, artificiale e misto. Altri alimenti oltre il latte. Asili per poppanti.
IV. *Igiene della scuola*. — Criteri igienici per la costruzione di edifici scolastici. Provvista e distribuzione di acqua potabile; riscaldamento; ventilazione; illuminazione. Suppellettile scolastica. Esercizi fisici e lavoro intellettuale. Malattie degli scolari. La propaganda igienica e la scuola.
V. *Igiene industriale*. — Nozioni di igiene dell'operaio e dei cantieri di lavoro e degli stabilimenti industriali.
VI. *Igiene ospedaliera*. — Tipi diversi di ospedali generali e speciali. Fattori principali dell'igiene ospedaliera.
VII. *Igiene navale e portuale*. — Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti. Profilassi delle malattie infettive a bordo. Ordinamento del servizio di sanità marittima.
VIII. *Igiene ferroviaria*. — Stazioni ferroviarie, locali per emigranti, disinfezione delle carrozze dei viaggiatori e dei carri pel bestiame.
IX. *Igiene penitenziaria*. — Tipi di penitenziario. Condizioni igieniche dei luoghi di pena.
X. Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri luoghi di pubblico convegno.
XI. Mercati e macelli pubblici. Norme igieniche.
XII. Stabilimenti di disinfezione.
XIII. Cimiteri, tumulazione e cremazione dei cadaveri. Polizia mortuaria.

c) *Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive*.

I. Generalità sulle malattie infettive. Fonti d'infezione. Veicoli, vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi. Disposizione individuale, di tempo e di luogo. Disinfezione, derattizzazione. Disinfettazione. Profilassi internazionale e profilassi locale delle malattie infettive.
II. Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo, parotite epidemica, pertosse, influenza, encefalite letargica, meningite cerebro spinale epidemica, poliomielite anteriore acuta, polmonite, difterite e croup, febbre puerperale, piemia e setticemia, tetano, blenorragia, ulcera molle, sifilide, lebbra, tubercolosi umana, febbre tifoide, infezioni da paratifi, dissenteria bacillare, dissenteria amebica, botulismo, febbre mediterranea, tifo esantematico, tifo ricorrente, spirochetosi, ittero emorragica, malaria, colera asiatico e infezioni colera-simili, peste bubbonica febbre gialla. Leihsmaniosi, malattia del sonno, beri-beri, pellagra, scorbuto, anchilostomiasi, filariosi, bilharziosi, tracoma, scabbia, tigna favosa, rabbia, carbonchio ematico e carbonchio sintomatico, afta epizootica, morva, actinomicosi, trichinosi.

d) *Prova di lingua estera*:

Traduzione dall'italiano in una delle lingue: francese, o tedesca, o inglese, a scelta del candidato.

Prova pratica:

Clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

Prove orali:

I. *Demografia*. — Leggi fondamentali della statistica demografica. Censimento della popolazione. Registri comunali di anagrafe. Ordinamento della statistica delle cause di morte. Statistica di morbosità.
II. *Ordinamento della assistenza pubblica in Italia*. — Assistenza ospedaliera. Assistenza all'infanzia. Assistenza sanitaria. Condotte medico-chirurgiche, ostetriche, farmaceutiche.
III. *Legislazione e ordinamento sanitario del Regno*. — Testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889; regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45; regolamento per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 636; regolamento contenente disposizioni per diminuire le cause della malaria 25 febbraio 1907, n. 427; regolamento per l'applicazione della legge sulla pellagra 5 novembre 1907, n. 427; regolamento per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche; regolamento per il controllo dei sieri e vaccini; principali disposizioni legislative e regolamentari per la profilassi della tubercolosi, del tracoma, e per la emigrazione.
Convenzione sanitaria internazionale di Parigi, 17 gennaio 1912.
IV. Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.
V. Lettura e traduzione a vista in italiano, e conversazione nella lingua estera prescelta.

Roma, addì 15 settembre 1924.

p. *Il Ministro per l'interno*: GRANDI

Concorso a nove posti di assistente chimico nel Laboratorio di chimica della Direzione generale della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Veduti gli articoli 8 e 12 del regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Di concerto con il Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esame e titoli congiuntamente, a nove posti di assistente chimico nel laboratorio di chimica della Direzione generale della sanità pubblica, con l'annuo stipendio iniziale di L. 11,600 e il supplemento di servizio attivo di L. 800.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica), non più tardi di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 3, con l'indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita legalizzato. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, numero 1312;

2° Certificato di cittadinanza italiana legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

4° Certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° Certificato dell'esito definitivo di leva;

6° Certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma dal sindaco;

7° Diploma originale di laurea in chimica o di quella in chimica e farmacia, conseguito in una delle unversità del Regno, ovvero copia notarile del diploma stesso;

8° Quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 50.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, e anche nella Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera di obbligo (tedesca o inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 3.

Gli esami constano di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La prova scritta riguarda, un esperimento nella conoscenza della lingua tedesca o inglese, a scelta del concorrente.

Le prove pratiche sono tre e riguardano:

a) l'analisi qualitativa di una miscela di almeno quattro acidi e quattro basi. Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari;

b) la determinazione quantitativa di uno o più componenti di una miscela di sali inorganici. Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari;

c) la chimica applicata all'igiene.

La prova orale verte sopra gli argomenti indicati nel programma annesso.

Art. 5.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, assistente od aiuto presso cattedra od istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con la chimica applicata all'igiene e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche Amministrazioni;

le pubblicazioni scientifiche;

tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 6.

Il giudizio degli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di università.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, in mancanza, un impiegato del gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per la prova scritta di lingua estera la Commissione si aggrega, previa richiesta al Ministero, un insegnante autorizzato per la lingua stessa. Questi, di concerto con la Commissione, formula tre temi, tratti da opere scientifiche riguardanti una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche; uno di essi viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse quattro ore per la traduzione.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione. Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni diverse dal vocabolario, e neppure carta da scrivere.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono constantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione.

Art. 8.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine della prova le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste contenenti i nomi dei concorrenti sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 9.

Le prove pratiche hanno luogo presso il Laboratorio chimico della sanità pubblica.

La Commissione mette a disposizione gli apparecchi e materiali occorrenti.

La Commissione esaminatrice formula, per ciascuno dei concorrenti il tema da svolgere in ciascuna prova, fissa il tempo massimo consentito per lo svolgimento e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione di ciascuno, e le altre modalità che potessero occorrere.

Alle prove debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire, sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente, alla Commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto, il suo voto.

Art. 10.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua tedesca o inglese, che potrà farsi anche separatamente con la durata massima di 30 minuti.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle tre prove pratiche, di 10 punti pel giudizio dei titoli e di 10 punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera, che vota solo per tale materia dispone di 50 punti per la prova scritta e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 12.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta e orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 7 e 10 e se gli esperimenti abbiano esito favorevole aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 13.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso della prova scritta e delle prove pratiche, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale, nell'esperimento sulla lingua estera d'obbligo, e nel giudizio sui titoli.

Art. 14.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e sui titoli per ciascuno dei concorrenti.

Art. 15.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti. A parità di punti, ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conferiti agli insigniti di medaglie al valor militare, ai mutilati e invalidi di guerra, ai feriti in combattimento, agli insigniti di croce di guerra, ai combattenti, a coloro che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della loro domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo per la preferenza.

Art. 16.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 17.

I vincitori dovranno sostenere un periodo di prova di mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 500, e, se del caso, un premio di operosità.

Roma, addì 15 settembre 1924.

p. Il Ministro per l'interno: GRANDI. — *Il Ministro per le finanze*: A. DE' STEFANI.

Programma per le prove di esame del concorso ai posti di assistente chimico presso il Laboratorio chimico della Direzione generale della sanità pubblica.

PROVA SCRITTA.

Esperimento sulla conoscenza della lingua tedesca o inglese (traduzione dall'italiano di un brano di un'opera scientifica riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche). E' ammesso l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE.

1ª Prova. — Analisi qualitativa di una miscela di almeno quattro acidi e quattro basi. Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

2ª Prova. — Determinazione quantitativa di uno o più componenti di una miscela di sali inorganici. Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

3ª Prova. — Chimica applicata all'igiene. Sono materie di esame: 1° l'aria; 2° il suolo; 3° le acque potabili, le acque minerali, le acque industriali di rifiuto; 4° le bevande e sostanze alimentari (vino, aceto, liquori, birra; sostanze zuccherine; latte, formaggi, burro, olio e altre sostanze grasse; farine, pane, paste alimentari; sostanze alimentari conservate, colorazione artificiale di sostanze alimentari); 5° i medicinali; 6° i disinfettanti in genere; 7° i tessuti; 8° gli oggetti di uso comune (oggetti di cucina, giocattoli, tappezzerie, vernici, smalti); 9° i petroli.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) l'ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con R. decreto 1 agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 451, e la legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti d'uso;

b) la discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche;

c) la conoscenza delle lingue estere (traduzione a vista della lingua estera in italiano, conversazione nella lingua stessa).

p. Il Ministro per l'interno: GRANDI.

Concorso a due posti di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Veduti gli articoli 8 e 12 del regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Di concerto con il Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami e titoli congiuntamente, a due posti di assistente medico nel laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica, con l'annuo stipendio iniziale di L. 11,600 e il supplemento di servizio attivo di L. 800.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica), non più tardi di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 3 con l'indicazione del domicilio corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età, alla data del presente decreto, fermi restando i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio legalizzato nella firma del sindaco;

7° diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito in una delle università del Regno, ovvero copia notarile del diploma stesso;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 50.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, e anche nella Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera di obbligo (tedesca o inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma, ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Le prove scritte sono due e riguardano:

a) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

b) un esperimento nella conoscenza della lingua tedesca o inglese, a scelta del concorrente.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

a) la microscopia, batteriologia e parassitologia applicate all'igiene;

b) l'istologia normale e patologia.

La prova orale verte sopra tutte le materie delle prove scritte e pratiche e sulle leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni in vigore aventi attinenza con le materie stesse, oltre che sull'ordinamento sanitario del Regno.

Art. 5.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea come insegnante, assistente od aiuto presso la cattedra ed istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con le discipline igieniche e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche Amministrazioni;

le pubblicazioni relative alla materie speciali del programma e alle discipline igieniche in genere;

tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 6.

Il giudizio degli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di università.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, e, in mancanza, un impiegato del gruppo *A* del Ministero esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli:

Nel giorno stabilito per la prova scritta di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, la Commissione formula tre temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse otto ore per isvolgerlo.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione. Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere, e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messi a loro disposizione dalla Commissione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione.

Art. 8.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio coi proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste contenenti i nomi dei concorrenti sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 9.

Per il saggio della lingua estera di obbligo la Commissione esaminatrice, aggrega, previa richiesta al Ministro, un insegnante autorizzato per la lingua stessa. Spetta a tale insegnante di formulare, di concerto con la Commissione il tema per la prova scritta di ciascuno degli esaminandi. Per questa prova è fissata la durata massima di ore 4. Valgono pel rimanente le norme degli articoli 7 e 8, salvo che è ammesso l'uso dei vocabolari.

Art. 10.

Le prove pratiche hanno luogo presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica.

La Commissione mette a disposizione gli apparecchi e materiali occorrenti da svolgere in ciascuna prova, fissa il tempo massimo consentito per lo svolgimento e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione di ciascun concorrente.

Alle prove debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire, sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente, alla Commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto il suo voto.

Art. 11.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua tedesca o inglese, che potrà farsi anche separatamente con la durata massima di 30 minuti.

Art. 12.

Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova scritta di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, e, per ciascuna delle due prove pratiche di 10 punti pel giudizio dei titoli, e di 10 punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti per la prova scritta e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 13.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta e orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 9 e 11, e se gli esperimenti abbiano esito favorevole aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 14.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7 decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6 decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di 7 decimi nella prova orale, nell'esperimento sulla lingua estera d'obbligo e nel giudizio sui titoli.

Art. 15.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e sui titoli, per ciascuno dei concorrenti.

Art. 16.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti. A parità di punti ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conferiti agli insigniti di medaglie al valor militare, ai mutilati e invalidi di guerra, ai feriti in combattimento, agli insigniti di croce di guerra, ai combattenti, a coloro che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

A tal fine gli aspiranti dovranno a corredo dello loro domanda di ammissione allegare i documenti comprovanti il titolo per la preferenza.

Art. 17.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 18.

I vincitori dovranno sostenere un periodo di prova di mesi 6, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 500, e, se del caso, un premio di operosità.

Roma, addì 15 settembre 1924.

p. *Il Ministro per l'interno*: GRANDI. — *Il Ministro per le finanze*: A. DE' STEFANI.

Programma per le prove di esame nel concorso ai posti di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

PROVE SCRITTE.

1° Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

a) generalità sulla profilassi delle malattie infettive;

b) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie: morbillo, scarlattina, varicella, vaiolo, parotite epidemica per tosse, influenza, encefalite letargica, meningite cerebro spinale epidemica, poliomielite anteriore acuta, polmonite, difterite e croup, febbre puerperale, piemia e setticemia, tetano, blenorragia, ulcera molle, sifilide, lebbra, tubercolosi umana, febbre tifoide e infezioni da paratifi, dissenteria bacillare, dissenteria amebica, botulismo, febbre mediterranea, tifo esantematico, tifo ricorrente, spirochetosi, ittero emorragica, malaria, colera asiatico e infezioni colera, simili, peste bubbonica, febbre gialla, leihsmaniosi, malattia del sonno, beri-beri, pellagra, scorbuto, anchilostomiasi, filariosi, tracoma, scabbia, tigna favosa, rabbia, carbonchio ematico e carbonchio sintomatico, afta epizootica, morva, actinomicosi, trichinosi;

c) sieri, vaccini, prodotti biologici.

2° Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca o inglese, e facoltativo in francese e, rispettivamente, in inglese o tedesco, a scelta del concorrente. Traduzione dall'italiano di un brano di un'opera scientifica, riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche. (E' ammesso l'uso del vocabolario).

PROVE PRATICHE.

1° Microscopia, batteriologia e parassitologia applicate alla igiene:

a) tecnica microscopica e batteriologica generale;

b) esame microscopico e batteriologico del pulviscolo atmosferico, dell'acqua e del terreno;

c) esame microscopico del vino e dell'aceto, del latte e derivati, della farina, del pane e del caffè;

d) esame di sostanze alimentari conservate;

e) riconoscimento nelle carni macellate delle alterazioni dovute a panicatura, tubercolosi, actinomicosi, trichinosi, carbonchio, cisti di echinococchi;

f) fibre tessili;

g) metodi di studio dei microrganismi, metodi delle culture e preparazione dei mezzi nutritivi artificiali, liquidi e solidi;

h) microrganismi in generale, ifomiceti, blastomiceti e fermentazioni; schizomiceti, loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità, classificazione, principali specie patogene;

i) autopsia di un animale;

k) diagnosi batteriologica della tubercolosi, carbonchio ematico, colera, difterite, febbre tifoide, peste bubbonica, morva, tetano e infezioni chirurgiche;

l) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

m) tecnica dell'isolamento del bacillo della tubercolosi, del carbonchio ematico e sintomatico, della difterite, della peste bubbonica, della morva, del colera asiatico, della febbre tifoide, del tetano, della polmonite crupale;

n) protozoi parassiti dell'uomo, amebe, sporozoi, infusori, diagnosi microscopica dei parassiti della malaria nonchè degli spirocheti, tripanosomiè, treponemi propri dell'uomo, vermi parassiti dell'uomo;

o) reazioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive dell'uomo (peste, colera, febbre tifoide, dissenteria, tifo esantematico, sifilide;

p) controllo del siero antidifterico e del vaccino jenneriano;

q) controllo biologico delle stufe da disinfezione e dei disinfettanti chimici.

2° Istologia normale e patologica:

a) la cellula, componenti morfologici;

b) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso, osseo;

c) sangue;

d) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

e) lettura dei preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive dell'uomo.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda: :

a) le materie delle prove scritte e pratiche;

b) l'ordinamento sanitario nel Regno (testo unico approvato con R. decreto 7 agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 451) nonchè le norme di legge e di regolamento e le istruzioni riguardanti le materie che formano oggetto della prova scritta di epidemiologia e della prova pratica di microscopia, batteriologia e parassitologia;

c) le lingue estere, lettura di un brano, traduzione a vista dalla lingua estera in italiano, conversazione nella lingua stessa.

p. *Il Ministro per l'interno*: GRANDI.

Concorso ad un posto di assistente veterinario nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Veduti gli articoli 8 e 12 del regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Di concerto con il Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esame e titoli congiuntamente, a un posto di assistente veterinario nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica, con l'annuo stipendio iniziale di L. 11,600 e il supplemento di servizio attivo di L. 800

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica), non più tardi di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del

Regno, domanda su carta da bollo da L. 3, con l'indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita legalizzato. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto fermi restando i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

2° certficato di cittadinanza italiana legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione e di essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del sindaco;

7° diploma originale di laurea in zoojatria conseguito in una delle Università o delle scuole superiori di medicina veterinaria del Regno, ovvero copia notarile del diploma stesso;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del Registro del Regno attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 50.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno, o anche nella Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera di obbligo (tedesca o inglese), nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Le prove scritte sono due e riguardano:

a) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame;

b) un esperimento della conoscenza della lingua tedesca o inglese a scelta del concorrente.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

a) la microscopia batteriologica, e parassitologia applicate all'igiene;

b) l'istologia normale e patologica.

La prova orale verte sopra tutte le materie delle prove scritte e pratiche e sulle leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni in vigore aventi attinenza con le materie stesse.

Art. 5.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, assistente od aiuto presso cattedra ed istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con le discipline zooprofilattiche, e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma e alle discipline zooprofilattiche in genere;

tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo divisione tecnico o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Regie scuole superiori di medicina veterinaria.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, in mancanza, un impiegato del gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per la prova scritta di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame, la Commissione formula tre temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse otto ore per isvolgerlo.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri; salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione. Essi non debbono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere, e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messi a loro disposizione dalla Commissione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione.

Art. 8.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine della giornata, tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste minori sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 9.

Per il saggio della lingua estera di obbligo, la Commissione esaminatrice si aggrega, previa richiesta al Ministro, un insegnante autorizzato per la lingua stessa. Spetta a tale insegnante di formulare, di concerto con la Commissione, il tema per la prova scritta per ciascuno degli esaminandi.

Per questa prova è fissata la durata massima di ore quattro. Valgono pel rimanente le norme degli articoli 7 e 8, salvo che è ammesso l'uso dei vocabolari.

Art. 10.

Le prove pratiche hanno luogo presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica.

La Commissione mette a disposizione gli apparecchi e materiali occorrenti.

La Commissione esaminatrice formula per ciascuno dei concorrenti il tema da svolgere in ciascuna prova, fissa il tempo massimo consentito per lo svolgimento e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione di ciascun concorrente.

Alle prove debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire, sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente, alla Commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto, il suo voto.

Art. 11.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua tedesca o inglese, che potrà farsi anche separatamente con la durata massima di 30 minuti.

Art. 12.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la prova scritta di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame, e per ciascuna delle due prove pratiche; di 10 punti pel giudizio dei titoli, e 10 punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera, che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti per la prova scritta, e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 13.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere

la prova scritta ed orale anche sopra le altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 9 e 11, e se gli esperimenti abbiano un esito favorevole aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 14.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuno di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale, nell'esperimento sulla lingua estera d'obbligo, e nel giudizio sui titoli.

Art. 15.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e sui titoli per ciascuno dei concorrenti.

Art. 16.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti. A parità di punti ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conferiti agli insigniti di medaglie al valor militare, ai mutilati e invalidi di guerra, ai combattenti, a coloro che abbiano prestato servizio nell'amministrazione della sanità pubblica.

A tal fine gli aspiranti dovranno a corredo della loro domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo per la preferenza.

Art. 17.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 18.

I vincitori dovranno sostenere un periodo di prova di mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale, sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di lire 500, e, se del caso, un premio di operosità.

Roma, addì 15 settembre 1924.

p. *Il Ministro per l'interno*: GRANDI.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

Programma per le prove di esame nel concorso al posto di assistente veterinario presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

PROVE SCRITTE.

I. — Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame:

a) generalità sulla profilassi delle malattie infettive del bestiame;

b) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie:

Peste bovina - pleuro polmonite essudativa dei bovini - afta epizootica - piroplasmosi (diverse forme) e anaplasmosi - tripanosomiasi (morbo coitale maligno - surra - nagana - mal de Caderas, ecc.) - carbonchio ematico - carbonchio sintomatico - setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli - barbone bufalino) - morva - tubercolosi bovina e tubercolosi aviaria - actinomicosi e actinobacillosi - rabbia - tetano - vaginite granulosa dei bovini - aborto epizootico dei bovini - aborto infettivo equino - vaiuolo - (ovino, bovino, equino) - adenite equina - febbre tifoide del cavallo - farcino criptococcico - peste dei maiali o hog-cholera - affezioni enzootiche dei majaletti (polmonite enzootica, paratifo e peste bacillare) - mal rossino - affezioni enzootiche dei vitelli e dei puledri neonati - agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - difterite dei polli - peste aviaria - tifosi aviaria - rogna degli equini, delle pecore e delle capre;

c) sieri e vaccini.

II. — Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca o nella lingua inglese, e facoltativo in francese, e, rispettivamente, in tedesco o inglese, a scelta dei concorrenti.

Traduzione dall'italiano di un brano di un'opera scientifica riguardante una delle materie sulle quali vertono le altre prove di esame. (E' ammesso l'uso del vocabolario).

PROVE PRATICHE.

1° Microscopia, batteriologia e parassitologia applicate alla igiene:

a) tecnica microscopica e batteriologica generale;

b) esame microscopico e batteriologico del pulviscolo atmosferico, dell'acqua e del terreno;

c) esame microscopico del latte e derivati, delle farine, del vino e del pane;

d) riconoscimento delle carni congelate delle alterazioni microbiche verificatesi per cattiva preparazione o per irrazionale disgelo;

e) riconoscimento nelle carni congelate delle alterazioni dovute a panicatura, trichinosi, echinococcosi, strongilosi, distomatosi, sarcosporidiosi, actinomicosi, carbonchio ematico e sintomatico, tubercolosi;

f) modi di studio di microrganismi, colture, preparazione dei mezzi nutritivi artificiali, liquidi e solidi;

g) microrganismi in generale, ifomiceti patogeni, blastomiceti e fermentazioni, schizomiceti; loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità, classificazione, principali specie patogene;

h) autopsia di un animale e diagnosi batteriologica del carbonchio ematico, del carbonchio sintomatico, della tubercolosi, della morva, del mal rossino, del tetano, del colera dei polli;

i) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

l) protozoi, parassiti degli animali, diagnosi microscopica dei piroplasmi e tripanosomi propri degli animali;

m) vermi parassiti degli animali e dell'uomo;

n) relazioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive del bestiame;

o) controllo del vaccino jenneriano;

p) controllo del vaccino contro il carbonchio ematico;

q) controllo biologico degli apparecchi da disinfezione e dei disinfettanti chimici.

II. — Istologia normale e patologia:

a) cellula-componenti morfologici;

b) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso ed osseo;

c) sangue;

d) lettura di preparati di istologia normale delle varie parti del tubo dirigente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

e) lettura di preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive degli animali.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) le materie delle prove scritte e pratiche;

b) l'ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con R. decreto 7 agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45) nonchè le norme di legge e di regolamento, e le istruzioni riguardanti le materie che formano oggetto della prova scritta di epidemiologia e della prova pratica di microscopia, batteriologica e parassitologica;

c) le lingue estere: lettura di un brano, traduzione a vista, dalla ligua estera in italiano, conversazione nella lingua stessa.

Roma, addì 15 settembre 1924.

p. *Il Ministro per l'interno*: GRANDI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.